



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 20

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 3523

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle persone fisiche). Decorrenza 1° gennaio 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **due** del mese di **luglio** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	SINDACO	Presente
2	BATTINI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
4	MORI	PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
5	SALATI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
6	PIRONDINI	MARCO	CONSIGLIERE	Presente
7	SGHEDONI	DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
8	LUPPI	SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
9	PARMIGIANI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
10	PIOLANTI	PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
11	BERTACCHINI	FERNANDO	CONSIGLIERE	Ass. giust.
12	LUSETTI	LISA	CONSIGLIERE	Presente
13	SINGH	RAJINDER	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

1	VALLA	CERICO	VICESINDACO	Presente
2	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
4	SOLA	STEFANIA	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario CODELUPPI LELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH RAJINDER, LUSETTI LISA, PEDRAZZOLI ALESSIA.

COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento, venendo svolta congiuntamente ai successivi punti nr. 4), 5), 6), 7), 8) e 9) iscritti dell'ordine del giorno, la relativa discussione è riportata nel testo della deliberazione di cui al detto punto 09) "Approvazione del Bilancio di Previsione ed elenco dei lavori pubblici 2015 con annesso Bilancio e programma lavori pubblici 2015-2017";

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività,
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTI i decreti del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, e del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

TENUTO conto delle valutazioni effettuate in sede di formazione di bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, si ritiene necessario, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in base ai seguenti scaglioni di progressività:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,29%
15.001	28.000	0,30%
28.001	55.000	0,40%
55.001	75.000	0,79%
75.001		0,80%

e stabilendo una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 15.000 euro al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VALUTATO che dall'applicazione delle succitate aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a 15.000 euro, si ottiene un gettito stimato pari ad Euro 227.000,00 previsione calcolata sull'imponibile 2013 (ultimo disponibile) necessaria a garantire gli equilibri di bilancio;

RITENUTO pertanto di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, e di approvare il seguente "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) DECORRENZA 1° GENNAIO 2015" ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così composto:

Art. 1- DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

1. Le aliquote dall'anno 2015 sono impostate in base ai seguenti scaglioni di progressività:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,29%
15.001	28.000	0,30%
28.001	55.000	0,40%
55.001	75.000	0,79%
75.001		0,80%

2. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa; il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, direttamente al Comune competente.
3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale Irpef, non superiore a 15.000 Euro.
4. L'aliquota s'intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.
5. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Entrata in vigore

1. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013 oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, San Martino in Rio e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell'articolo 3 –Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 18/03/2015 – ex art. 6 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – e nominato con deliberazione di Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del 07/04/2015 ed i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica che contabile espressi dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari” ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti;

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 09 (nove), CONTRARI nr. 03 (Piolanti, Lusetti, Singh) espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e Votanti;

DELIBERA

DI ISTITUIRE, per i motivi in premessa indicati, l'addizionale comunale all'Irpef ed approvare il “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). DECORRENZA 1° GENNAIO 2015”, nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai nr. 12 (dodici) Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 20 DEL 02/07/2015

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle persone fisiche). Decorrenza 1° gennaio 2015.

P A R E R I

ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to BELTRAMI LORETTA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to BELTRAMI LORETTA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 02/07/2015, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 20 del 02/07/2015 - viene oggi 25-07-2015 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
CODELUPPI LELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to CODELUPPI LELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
CODELUPPI LELLA